

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 28, comma 2 Verifica di ottemperanza DEC/VIA n. 204 07/07/2020
"Procedura statale di Verifica di Assoggettabilità a VIA art. 19 del D.lgs. 152/2006 "S.S. 16
"Adriatica" - Variante di Ancona. Intervento di ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto fra lo
svincolo "Falconara" e lo svincolo "Torrette". Adeguamento tecnico dei seguenti elementi
della carreggiata Nord: coordinamento piano-altimetrico della prima curva tra la pk0+000 e la
pk 0+672, Galleria Barcaglione, Viadotto Falconara II e Galleria Orciani". ANAS Spa.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE, in qualità di Ente Vigilante così come stabilito dall'art. 2 della
Determinazione direttoriale DEC - 204 07/07/2020, la verifica di ottemperanza alla **condizione
ambientale n. 1** di cui all'art. 1 della medesima determinazione, limitatamente agli aspetti relativi al
monitoraggio ambientale, attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.
152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto che riporta integralmente il parere
ARPAM,

DI COMUNICARE, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art.
28, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, l'esito positivo della verifica di ottemperanza alla condizione
ambientale n.1 della Determinazione direttoriale DEC - 204 07/07, fatta salva l'individuazione, di
competenza dell'Autorità Competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
di misure di mitigazione che dovessero rendersi necessarie a seguito degli esiti del monitoraggio;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3 c.4 della legge n. 241/90, che contro il presente
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

DI PUBBLICARE per estratto il presente provvedimento nel BURM e per intero nel sito web, ai sensi
del comma 8, articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 al seguente link, selezionando il codice pratica V00749:
[https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambi-
entale-VIA#16008_Ricerca-Procedimenti](https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-VIA#16008_Ricerca-Procedimenti)

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente della PF

Roberto Ciccioni

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- D.Lgs. n. 152 del 29/03/2006 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA);
- L.R. n. 11. del 09/05/2019 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA

Nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale del *progetto "S.S. 16 "Adriatica" - Variante di Ancona. Intervento di ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto fra lo svincolo "Falconara" e lo svincolo "Torrette". Adeguamento tecnico dei seguenti elementi della carreggiata Nord: coordinamento piano-altimetrico della prima curva tra la pk 0+000 e la pk 0+672, Galleria Barcaglione, Viadotto Falconara II e Galleria Orciani"*, la Regione Marche P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e protezione naturalistica (PF VAA) con Decreto n. 57 del 09 marzo 2020 ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MATTM) le proprie osservazioni.

Con il provvedimento DEC - 204 07/07/2020, il MATTM ha stabilito la non assoggettabilità a VIA indicando due condizioni ambientali; in particolare la condizione n. 1 riportata all'art. 1 del della Determinazione sopracitata stabilisce che "Il Proponente è tenuto a recepire ed ottemperare alle determinazioni della Regione Marche sia in tema di monitoraggi ambientali, sia per eventuali richieste di opere mitigative", individuando come Ente vigilante la Regione Marche.

Va precisato, a tal proposito, che la Regione Marche non ha presentato determinazioni nell'ambito del procedimento di screening statale, ma ha fornito, come richiesto all'art. 19 del D.lgs 152/2006, le proprie osservazioni, che includevano anche quelle presentate da ARPA Marche. Si ritiene pertanto che la condizione posta dal MATTM sia finalizzata al superamento, in fase di verifica di ottemperanza, delle criticità individuate.

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 1145659 del 07/10/2020, la società ANAS ha trasmesso al MATTM, e per conoscenza anche alla Regione Marche, l'istanza per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, allegando la documentazione relativa al progetto esecutivo e al piano di monitoraggio. Con nota prot. 0087562 del 29/10/2020 (acquisita al prot. reg. n. 1236696 del 29/10/2020) il MATTM ha comunicato la procedibilità dell'istanza di verifica di ottemperanza.

Con nota prot. n. 1219158 del 26/10/2020 la PF VAA ha trasmesso la documentazione pervenuta ad ARPAM chiedendo il parere di competenza.

Con nota prot. reg. n. 1411212 del 17/12/2020, ARPAM ha trasmesso il proprio contributo. In particolare in tale parere si legge:

- Per la matrice acque: relativamente alle acque superficiali, nell'elaborato T00MO00MOARE01 "Piano di monitoraggio ambientale", presentato dalla Ditta, si trova riscontro delle indicazioni, esposte nelle precedenti note ARPAM, riguardo i valori di soglia e di attenzione dei parametri



che saranno ricercati nelle acque e dei tempi di svolgimento dei campionamenti nei punti a monte e a valle della stessa asta idrica.

- Per la matrice Aria: si ritengono ottemperate le indicazioni precedentemente esposte da ARPAM e riportate nel Decreto n. 57/VAA del 09/03/2020; viene altresì indicato:
 - o in merito ai valori di concentrazione dei parametri indicati quali valori di fondo ante operam riferiti all'anno 2018 (rif. PMA pagg. 34-39), è opportuno che il proponente, nella relazione conclusiva che sarà redatta al termine della fase ante-operam, verifichi i suddetti valori e indichi a quale stazione di rilevamento della Rete Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Marche si riferiscono;
 - o è opportuno che il proponente nella relazione conclusiva che sarà redatta al termine della fase ante-operam specifichi anche i dettagli relativi al periodo dell'anno di effettuazione della campagna di monitoraggio post-operam a 5 anni, sulla base dei risultati ottenuti dai monitoraggi ante-operam e di considerazioni relative ai volumi di traffico in fase di esercizio, e le informazioni o i dati che costituiranno l'input del modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera appena menzionato, motivandone le scelte.
- Per la matrice vibrazioni e rumore: si ritengono ottemperate le indicazioni precedentemente esposte da ARPAM e riportate nel Decreto n. 57/VAA del 09/03/2020

Il contributo di ARPAM si riporta in maniera integrale come allegato al presente decreto.

Alla luce delle indicazioni esposte da ARPAM si ritiene che le criticità relative al monitoraggio individuate in fase istruttoria di screening di VIA e esposte nel DDPF n. 57/VAA del 09/03/2020 possono ritenersi ottemperate. Resta ferma la possibilità da parte dell'Autorità Competente MATTM di individuare misure di mitigazione che dovessero rendersi necessarie a seguito delle risultanze dei monitoraggi.

Esito dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria condotta, si propone di.

DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE, in qualità di Ente Vigilante così come stabilito dall'art. 2 della Determinazione direttoriale DEC - 204 07/07/2020, la verifica di ottemperanza alla **condizione ambientale n. 1** di cui all'art. 1 della medesima determinazione, limitatamente agli aspetti relativi al monitoraggio ambientale, attestando che le stesse risultano ottemperate, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come specificato nell'Allegato A al presente decreto che riporta integralmente il parere ARPAM,

DI COMUNICARE, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.lgs. 152/2006, l'esito positivo della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.1 della Determinazione direttoriale DEC - 204 07/07, fatta salva l'individuazione, di competenza dell'Autorità Competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di misure di mitigazione che dovessero rendersi necessarie a seguito degli esiti del monitoraggio;

La responsabile del procedimento
Velia Cremonesi
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATO A

Contributo istruttorio ARPAM relativo alla verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 della
Determinazione direttoriale DEC - 204 07/07/2020, acquisito al protocollo regionale n. 1411212 del
17/12/2020



Regione Marche
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,
qualità dell'aria e protezione naturalistica
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it

Oggetto: [V00749] D. Lgs. n.152/2006 art. 28 – Progetto: “S.S. 16 "Adriatica". Variante di Ancona ...”.
Proponente: ANAS S.p.A.” – Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali. contributo ARPAM.

In riferimento alla Vostra richiesta acquisita al Prot. ARPAM n.31731 del 02/11/2020, si formulano in allegato le osservazioni tecniche, suddivise per matrici ambientali, relativamente alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali per il progetto in oggetto.

OSSERVAZIONI TECNICHE ARPAM

MATRICE ACQUE

In riferimento alla matrice acque sotterranee si riportano i seguenti riscontri pervenuti dal proponente:

1 Prot. ARPAM n.6745 del 02/03/2020: *“considerato che il proponente nella Tab.16 Localizzazione punti di monitoraggio del documento “PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - Relazione del Piano di Monitoraggio Ambientale” (codice T00 MO00 MOARE 01) riporta i punti scelti per il monitoraggio della matrice e che di tali punti 6 su 10 risultano privi di acqua si ritiene necessario richiedere che i piezometri vengano spinti ad una profondità tale da intercettare l'acquifero rappresentativo dell'area e di dimensioni idonee (4'') da permetterne il corretto campionamento. Si evidenzia inoltre che, al fine di un corretto campionamento delle acque sotterranee, l'attività di spurgo dovrà essere condotta in dinamico con l'eliminazione dell'acqua fino alla stabilizzazione dei principali parametri chimico-fisici dell'acquifero oggetto di campionamento”.*

Nell'elaborato “QUADRO SINOTTICO DI OTTEMPERANZA PROCEDURA DI ESCLUSIONE A VIA” (di seguito quadro sinottico), il proponente dichiara di aver adeguato il PMA alle richieste pervenute prevedendo:

- a- l'approfondimento di 6 piezometri (in cui non è stata intercettata presenza di falda a 10m) fino alla profondità di 20metri;
- b- la conferma dell'indicazione del diametro dei piezometri pari a 4”;
- c- le specifiche delle procedure di spurgo riportando *“lo spurgo dei piezometri avverrà secondo procedure in uso, eliminando l'acqua stagnante (rifiuto in quantità pari a circa 5 volte il volume del piezometro) e prelevando acqua significativa sulle caratteristiche dell'acquifero ... In particolare l'attività di spurgo verrà condotta in dinamico con l'eliminazione dell'acqua fino alla stabilizzazione dei principali parametri chimico-fisici”.*

Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito all'approfondimento e al diametro dei piezometri.

In merito allo spurgo dei piezometri, tenuto conto che il proponente dichiara che l'attività di spurgo sarà eseguita in dinamico fino a stabilizzazione dei principali parametri chimico-fisici, si ritiene necessario evidenziare che l'attività non consiste nell'eliminazione di acqua stagnante in quantità pari a circa 5 volte il volume del piezometro. Pertanto qualora il campionamento venga svolto in condizioni dinamiche, così come previsto dalla normativa vigente, andranno dettagliate le informazioni relative alle operazioni di spurgo propedeutiche al campionamento (profondità di posizionamento della strumentazione utilizzata per lo spurgo ed il campionamento, portate di spurgo e di campionamento, definizione del range dei valori per il quale si intende raggiunta la stabilizzazione dei principali parametri chimico-fisici).

Dipartimento Provinciale di Ancona
Servizio Territoriale

Per le acque sotterranee e suolo si ricorda che in caso di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione la ditta dovrà attivarsi ai sensi di quanto previsto dalla Parte IV Titolo V del D.Lgs.152/06, mettendo in campo le azioni previste dalla normativa vigente.

Infine, relativamente alle acque superficiali, nell'elaborato T00MO00MOARE01 "Piano di monitoraggio ambientale", presentato dalla Ditta, si trova riscontro delle nostre indicazioni, esposte nelle precedenti note ARPAM, riguardo i valori di soglia e di attenzione dei parametri che saranno ricercati nelle acque e dei tempi di svolgimento dei campionamenti nei punti a monte e a valle della stessa asta idrica.

MATRICE ARIA

Premessa

La Regione Marche ha richiesto al Dipartimento di Ancona dell'ARPAM il contributo in merito alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali per il progetto in oggetto; nella nota sono richiamati la Determinazione Direttoriale MATTM DEC n.204 del 07/07/2020 relativa alla esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto e il D.D. della PF VAA n.57 del 09/03/2020 con il quale la Regione Marche ha trasmesso al MATTM le proprie osservazioni allegando l'ultimo parere ARPAM Prot. n.6745 del 02/03/2020. In merito alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali il suddetto decreto DEC n.204 del 07/07/2020 evidenzia all'art. 1: *"Devono essere ottemperate le seguenti condizioni ambientali di cui al Parere CTVA n.3262 del 30/01/2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS n. pagg. 20 e 21: 1. Il Proponente è tenuto a recepire ed ottemperare alle determinazioni della Regione Marche sia in tema di monitoraggi ambientali, sia per eventuali richieste di opere mitigative. Ente vigilante: Regione Marche ..."*.

Considerando che il D.D. n.57/2020, al paragrafo *"Esito dell'istruttoria"* riporta che *"... si allega il parere dell'ARPAM pervenuto lo scorso 02/03/2020 per le valutazioni di competenza. ... si propone di trasmettere al Ministero dell'Ambiente in qualità di Autorità competente, ... , il parere dell'ARPAM prot. n. prot. n. 6745 del 02/03/2020..."*), il presente contributo è espresso con riferimento esclusivo agli aspetti in tema di monitoraggi ambientali e di eventuali richieste di opere mitigative sottolineati da codesto Dipartimento durante lo svolgimento del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., che il proponente avrebbe dovuto chiarire o integrarne le informazioni nell'ambito della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali.

Valutazione documentazione

Relativamente alla matrice Aria nel seguito si riportano le valutazioni sui riscontri pervenuti dal proponente per ognuno degli aspetti suddetti:

1- Prot. ARPAM n.6745 del 02/03/2020 – *"I "Valori normati qualità dell'aria anno 2018 da RRQA" riportati in tabella a pagina 11 non sono tutti esatti (PM10 giornaliero, NO2 orario (24h), SO2 orario, O3 orario). Mancano alcuni periodi di mediazione previsti dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii." oltre "Si evidenzia che i valori di qualità dell'aria ante-operam ("VALORE DI FONDO 2018") indicati in alcune parti del PMA, non sono tutti esatti (PM10 giornaliero, NO2 orario (24h) SO2 orario, O3 orario). Per alcuni inquinanti mancano alcuni periodi di mediazione previsti dal D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii., che si ritiene debbano essere considerati (PM10 (annuale), SO2 (giornaliero) e O3 (media mobile su otto ore)). Per il PM 2,5 dovrà essere considerato anche il valore annuale." Oltre "Nell'esempio di tabella indicata a pagina 33 del documento "riscontro note istruttorie ... " dovranno essere aggiunti i periodi di mediazione mancanti per gli inquinanti PM10 (annuale), SO2 (giornaliero) e O3 (media mobile su otto ore) e dovranno essere aggiunte colonne nelle quali riportare i valori registrati dalle stazioni di monitoraggio della RRQA nel periodo di effettuazione delle misure e nell'anno civile."*.

Nell'elaborato "QUADRO SINOTTICO DI OTTEMPERANZA PROCEDURA DI ESCLUSIONE A VIA" (di seguito quadro sinottico), il proponente dichiara di aver adeguato il PMA integrando i periodi di mediazione soprarichiamati per gli inquinanti considerati; tale dichiarazione è riscontrabile dalla lettura del

Dipartimento Provinciale di Ancona
Servizio Territoriale

nuovo elaborato “PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - Relazione del Piano di Monitoraggio Ambientale” (di seguito PMA): a partire da pag. 34 fino a pag. 39 nelle tabelle 10.1 e 11.2 per tutti i punti di monitoraggio e per ogni inquinante è stata aggiunta la riga relativa ai valori per i periodi di mediazione mancanti; in merito ai valori di concentrazione dei parametri indicati in tali tabelle quali valori di fondo ante-operam riferiti all'anno 2018, si ritiene opportuno che il proponente, nella relazione conclusiva che sarà redatta al termine della fase ante-operam, verifichi i suddetti valori e indichi a quale stazione di rilevamento della Rete Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Marche si riferiscono.

2- Prot. ARPAM n.6745 del 02/03/2020 – *“Il proponente ha ritenuto di non voler aggiungere punti di monitoraggio presso bersagli specifici ma che correlerà la posizione dei punti di monitoraggio ai recettori specifici. Tale affermazione non è chiara e non è stata riscontrata alcuna informazione in merito nel Piano di Monitoraggio presentato. Si ritiene invece di confermare la proposta di effettuare monitoraggi anche presso alcuni recettori specifici. In particolare si ritiene necessaria la misurazione degli inquinanti (PM10, PM2,5, NO₂) anche in corrispondenza dei recettori individuati sulla base delle simulazioni presentate, che mostrano gli incrementi più alti. I dati ottenuti dovranno essere utilizzati nella simulazione di dispersione in atmosfera degli inquinanti prodotti. Individuati in tal modo i siti di massima ricaduta, in almeno uno di essi dovranno essere ripetute le misure di PM10, PM2,5 e NO₂, ai fini della validazione delle simulazioni ottenute e di stima reale degli impatti generati.”.*

Nel quadro sinottico il proponente dichiara che *“Ciascuna stazione di monitoraggio è individuata in corrispondenza di uno specifico ricettore, come indicato nella tabella 2 del PMA. ... le stazioni del PMA sono state individuate in corrispondenza dei ricettori in cui, da modello, sono stimate le massime ricadute (valori tabelle 10.1 e 11.2. 'output da modello') e gli incrementi più alti di concentrazione, come da richiesta di ARPAM.”.* Nel PMA aggiornato a commento della tabella 2 suddetta il proponente indica i criteri utilizzati per la scelta dell'ubicazione dei punti di monitoraggio, dichiarando che *“Il criterio generale di localizzazione ... è quello di individuare i ricettori sottoposti a maggior pressione ..., come risulta dallo studio di impatto atmosferico dell'opera.”.* Inoltre il proponente nel nuovo PMA ha aggiunto una campagna di monitoraggio della durata di 14 giorni consecutivi da effettuare 5 anni dopo l'entrata in esercizio del progetto, presso il punto “ATMT01” (nei pressi dell'ospedale Torrette); relativamente alla suddetta campagna non è specificato il periodo dell'anno in cui la stessa verrà effettuata; in merito a tale aspetto il proponente prevede anche di eseguire una *“modellazione di ricaduta inquinanti a 5 anni dall'entrata in esercizio dell'infrastruttura per confronto con il monitoraggio a 5 anni...”;* per tanto si ritiene opportuno che il proponente nella relazione conclusiva che sarà redatta al termine della fase ante-operam specifichi anche i dettagli relativi al periodo dell'anno di effettuazione della campagna di monitoraggio post-operam a 5 anni, sulla base dei risultati ottenuti dai monitoraggi ante-operam e di considerazioni relative ai volumi di traffico in fase di esercizio, e le informazioni o i dati che costituiranno l'input del modello di simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera appena menzionato, motivandone le scelte.

3- Prot. ARPAM n.6745 del 02/03/2020 – *“Riguardo alle modalità di effettuazione della bagnatura delle strade, non è stata indicata quale opzione sarà utilizzata per raggiungere l'efficienza di abbattimento delle polveri del 75%, che sembra essere l'intento della ditta. Si ritiene di proporre l'adozione di un registro su cui annotare l'effettuazione delle bagnature.”.*

Nel quadro sinottico il proponente dichiara che *“Nel Manuale di Gestione Ambientale del Cantiere è stata specificata la modalità per raggiungere l'obiettivo di abbattimento del 75% delle polveri. Inoltre, si condivide e recepisce l'indicazione di ARPAM di istituire un registro su cui annotare l'effettuazione delle bagnature delle aree di cantiere”.* Non si hanno osservazioni in merito a tale aspetto.

Valutazioni finali sull'esito della verifica di ottemperanza

In riferimento alla documentazione trasmessa dal proponente per il procedimento in oggetto, alla metodologia di espressione del presente contributo richiamata in premessa e sulla base delle considerazioni esposte, si ritengono ottemperate le condizioni ambientali indicate nell'elenco precedente ai punti 1, 2 e 3.

MATRICE RUMORE

ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

Dipartimento Provinciale di Ancona – Servizio Territoriale via C. Colombo 106, 60127 Ancona ☎ 071 28732 422 - 740

Cod.Fisc./part.IVA 01588450427 ✉ arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it PEC arpam.dipartimentoancona@emarche.it

Dipartimento Provinciale di Ancona
Servizio Territoriale

La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali imposte dalla Determinazione direttoriale MATTM DEC - 204 07/07/2020 in merito al progetto ANAS, per quanto di competenza della Regione Marche, è finalizzata ad accertare che il proponente recepisca ed ottemperi alle determinazioni regionali sia in tema di monitoraggi, sia per eventuali richieste di opere mitigative.

A partire da quanto già formulato in merito alla matrice rumore nella nota ARPAM prot. n. 6745 del 02/03/2020, questo Servizio ha preso in esame la documentazione fornita dal Proponente, in particolare il "Quadro Sinottico di ottemperanza procedura di esclusione a VIA" (T00EG00GENRE07 rev A del 04/09/2020) ed il Piano di Monitoraggio Ambientale (T00MO00MOARE01 rev. E del 04/09/2020) e riepiloga le seguenti osservazioni:

- il Committente aveva ritenuto di considerare valide le risultanze del monitoraggio di giugno 2011, già prese in esame da questa Agenzia nell'ambito del procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni;
- Il monitoraggio di giugno 2011 prevedeva misure fonometriche della situazione ante operam in 4 punti della durata di una settimana (denominati RUM01÷RUM04), secondo quanto previsto dal DM 16/03/1998, e in 16 punti a spot della durata di 15 minuti (32 misure diurne e 16 misure notturne). Nella rev. C della Relazione acustica erano stati inclusi, oltre ai 133 recettori già presi in esame in precedenza e ai 41 recettori inseriti nella relazione acustica datata 15/10/2018 (T00IA02AMBRE01 rev. A), anche altri 7 recettori situati a Falconara Marittima, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per considerare anche aree di potenziale sviluppo urbanistico secondo il PRG vigente.
- Nelle schede di censimento dei recettori DPAN02E1801 T00IA03AMBSC02 rev. B aggiornate a settembre 2019, sono state inserite ad integrazione le schede descrittive di tutti i ricettori (R1÷133 + R201÷241 + R500÷506).
- il Proponente ha considerato sin dallo studio preliminare ambientale T00IA03AMBRE01 rev. B del 09/09/2019 tutti i recettori ricadenti nella fascia di pertinenza acustica (250m + 250 m) R1-R91, R201-R229 e R500-R506 e per la fase di cantiere tutti i recettori interessati dai cantieri stessi.
- La valutazione previsionale di impatto acustico in corso d'opera è stata condotta a partire dalle informazioni sull'ubicazione e organizzazione dei cantieri e delle aree tecniche ed in base all'avanzamento dei lavori previsto nel cronoprogramma, riportato nel progetto di cantierizzazione. I risultati di tale valutazione evidenziano, per alcuni dei ricettori più esposti, lievi superamenti dei limiti di immissione nel periodo diurno (nel quale è prevista l'attività di cantiere); i livelli acustici risultano sempre inferiori ai 70 dB(A). Ne consegue la necessità per l'impresa esecutrice, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, di richiedere ai comuni interessati l'apposita autorizzazione in deroga.
- Il Proponente specifica che nella valutazione di impatto acustico sono analizzati tutti i recettori e che con l'adozione degli interventi di mitigazione proposti si otterrà una riduzione dell'impatto dovuto alla sola Variante di Ancona, con rispetto dei valori limite vigenti presso la quasi totalità degli ambienti abitativi analizzati. Il committente specifica che *"le valutazioni previsionali effettuate saranno comunque supportate e verificate da misure di campo eseguite nella fase di post operam al fine di valutare sia l'efficacia degli interventi proposti, che l'opportunità di mettere in atto ulteriori azioni di salvaguardia. e, in nessuno dei recettori permangono superamenti nello stato di progetto post mitigazioni."* (Piano di Monitoraggio Ambientale)
- Nel Piano di Monitoraggio Ambientale (T00MO00MOARE01 rev. E del 04/09/2020) sono stati individuati 8 punti RUMG1÷RUMG8 per misure di 24 ore per la fase ante operam (una campagna unica nei sei mesi precedenti l'apertura del cantiere) e in corso d'opera (nei 3 anni una campagna di monitoraggio ogni 3 mesi per un totale di 96); 8 punti RUMS1÷RUMS8 per misure di una settimana per la fase ante operam e post operam (una campagna unica nei sei mesi precedenti l'apertura e successivi alla chiusura del cantiere); 3 punti RUMC1÷RUMC3 per misure di breve periodo per la verifica dell'efficacia degli interventi di mitigazione acustica sui recettori (una campagna unica nei sei mesi successivi alla chiusura del cantiere). Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Post Opera, il Proponente chiarisce che la verifica fonometrica post operam al centro stanza verrà eseguita al piano più alto del singolo edificio e l'elaborazione di modelli software nelle condizioni reali di traffico sono

Dipartimento Provinciale di Ancona
Servizio Territoriale

previste dopo cinque anni dal completamento dell'opera con taratura eseguita mediante i valori misurati presso i recettori oggetto del monitoraggio.

- In riferimento alle campagne di monitoraggio nelle 3 fasi temporali (ante, corso e post operam) verranno rilevati i parametri acustici, meteorologici, di inquadramento territoriale. In merito viene indicata la finalità di ognuno dei monitoraggi, specificando i casi di esclusione per significative alterazioni del traffico (agosto, Natale), in cui le misure non debbano essere effettuate in quanto non rappresentative, viene inoltre descritta la metodologia per l'acquisizione e la restituzione dei dati e la strumentazione.
- Nel Piano di Monitoraggio Ambientale viene riportato un paragrafo 5.2 per illustrare le modalità di gestione delle anomalie riferite alle matrici rumore e vibrazioni.

VIBRAZIONI

- Nel Piano di Monitoraggio Ambientale rev. E del 04/09/2020 il Proponente dichiara in merito alla matrice vibrazionale che per facilitare le operazioni di acquisizione dei permessi ed ottimizzare la raccolta di informazioni sul territorio, i ricettori scelti per il monitoraggio della componente vibrazioni sono stati scelti preferibilmente tra quelli appartenenti alla rete di monitoraggio per la componente rumore, privilegiando, in situazioni di non particolare criticità, il criterio della minore distanza dal cantiere o dal fronte di avanzamento lavori.
- Per l'individuazione dei punti di monitoraggio, il committente afferma di aver tenuto conto delle scelte del PMA e dei risultati del Piano di indagini Ambientali redatti per il progetto definitivo. Sono stati confermati gli otto punti individuati nel Piano di indagini in corrispondenza dei ricettori maggiormente interferiti dalle azioni di cantiere. VIB01÷VIB08.
- Sono previste misure di durata pari a 24 ore, da eseguire presso 8 punti, 1 volta nella fase A.O. prima dell'attività di cantiere e 6 volte nella fase in C.O. nell'arco dei 36 mesi previsti per la durata del cantiere.
- le misure in C.O. andranno eseguite in corrispondenza delle attività più impattanti dal punto di vista vibrazionale.

Si ritiene che quanto proposto dal Proponente ottemperi alle condizioni ambientali imposte dalla Determinazione direttoriale MATTM DEC - 204 07/07/2020 per quanto riguarda le matrici rumore e vibrazioni.

MATRICE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nulla da segnalare.

Gruppo istruttore:
SC/LM/MA/SDG/EP/SB

Il Direttore
Dr. Stefano Orilisi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)